



COMUNE DI MOTTAFOLLONE

(Provincia di Cosenza)

87010 Piazza Dante n. 1 - Tel. 0981 68088 Fax 0981 68089 - P.I. 00343630786 - C.F. 92010730783

e-mail: comunemottafollone@gmail.com - sito internet: www.comunemottafollone.cs.it

COMPRESIVO DI SCUOLE
ALBERNA - ELEMENTARE E MEDIA - S. SOSTI (CS)

Prot. n. 476

ORDINANZA N. 6/2020

Emesso il 04-03-2020

E. n. 24

OGGETTO: Misure igieniche sanitarie preventive per il contenimento del rischio contagio da COYID-19 nel Comune di Mottafollone.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 24/02/2020 con nota prot. n. 741 il Sindaco del Comune di Mottafollone Dott. Romeo Basile e l'Amministrazione Comunale hanno diramato un comunicato a tutte le persone interessate da spostamenti da e per le zone del Nord Italia, interessata da diffusione del COVID-19, chiedendo che le stesse devono immediatamente ed urgentemente comunicare al Sindaco e/o agli Uffici di Polizia Locale o agli Uffici dei Servizi Sociali tale situazione, ciò correttamente avvenuto da parte cittadini aderendo al comunicato di cui innanzi;
- in data 24/02/2020 con nota prot. 742 il Sindaco del Comune di Mottafollone Dott. Romeo Basile e l'Amministrazione Comunale, a garanzia della pubblica incolumità, a prevenzione e a tutela della prevenzione dei cittadini, hanno diramato un comunicato dove veniva annullato lo svolgimento della sfilata di carnevale prevista per il 25/02/2020 rinviandola a data da destinarsi;
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COYID-19 a seguito della dichiarazione del Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COYID-19;
- in data 25/02/2020 con prot. 0012035 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha emanato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL.6/2020;
- in data 25/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato circolare n. 5889 avente ad oggetto "richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020", con la quale si raccomanda che l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza - Like Illness, Sindrome Simil - Influenzale) e SARI (Severe Acute Respiratory Infections, infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID - 19;
- in data 27/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato circolare n. 6360, facendo seguito alle sopracitate circolari , considerando l'evoluzione della situazione

epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali OMS e ECDC, nuove indicazioni, in aggiunta e sostituzione delle precedenti, e precisamente la definizione di caso di COVID - 19 per la segnalazione, prevedendo i seguenti casi: **Caso sospetto** di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico; **Caso probabile**; **Caso confermato** nonché definizione di "**contatto stretto**";

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il Presidente della Regione Calabria, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato ordinanza n. I del 27 febbraio 2020, prevedendo misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019, volta al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- il Presidente della Regione Calabria in data 28/02/2020 emanava apposita comunicazione in merito al primo caso sospetto di COVID 19 in Calabria, registrato a Cetraro;

Rilevato che la Conferenza episcopale calabrese ha ravvisato, in considerazione dell'epidemia di "coronavirus", l'opportunità di prendere precauzioni igienico sanitarie, seguendo le istruzioni del Ministero della Salute e dei medici di famiglia;

Considerato che risulta confermato, dal risultato del secondo tampone, il caso di coronavirus di Cetraro, anche se in forma asintomatica;

Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e, in via prioritaria, responsabile della tutela della salute di tutti gli abitanti, costantemente informato delle risultanze del tavolo di monitoraggio delle emergenze in atto presieduto dagli esponenti del mondo sanitario e dalle università, può adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini senza ingenerare inutili allarmismi;

Ravvisata la necessità di procedere, con ordinanza sindacale, alla chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, insistenti sul territorio del Comune di Mottafollone, al fine di avviare una capillare attività di igienizzazione, sanificazione e disinfestazione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici e dell'edificio comunale;

Rilevato che è opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura psicologica e sociale di cui si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco e che, per susseguirsi di notizie, talvolta non corrette ed amplificate, provocano danni al sistema economico e produttivo del comune di Mottafollone;

Considerato che si tratta di un virus nuovo, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;

Considerato che a fronte della assenza di esperienza consolidata in relazione al CO VID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio possa sfociare in un concreto pericolo;

Visto il DPCM del 01/03/2020, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute;

Ritenuto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie più a rischio;

Tenuto conto della necessità di adottare misure, efficaci ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa;

Visto l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

1. alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di San Sosti e alla Cooperativa Vitasi, Ente gestore dell'asilo nido "Madonna del Carmelo" del comune di Mottafollone, che dal giorno 06/03/2020 al 07/03/2020 compreso, con ripresa delle attività scolastiche il giorno 09/03/2020, la chiusura di tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, insistenti sul territorio del Comune di Mottafollone, al fine di avviare una capillare attività di igienizzazione, sanificazione e disinfezione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici da parte del Comune di Mottafollone;
2. ai titolari e gestori dei pubblici esercizi, alberghi, bed & breakfast, ristoranti, pizzerie, pub, esercizi di media e grande distribuzione; attività commerciali in sede fissa; uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; impianti sportivi al coperto e palestre; attività artigianali, alimentari e non; luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento; luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi; luoghi aperti al pubblico, compresi musei e stazioni, e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone, quando segue:
 - effettuare, entro 10 giorni dalla presente ordinanza, interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020;
 - esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
 - assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo

una frequente aerazione dei locali;

- posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;
 - esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità, nonché l'allegato 4 del DPCM del 01/03/2020.
3. alle società di trasporto pubblico locale e di trasporto pubblico non di linea i cui automezzi transitano sul territorio cittadino, di provvedere ad:
- assicurare idonee misure di prevenzione a tutela dei dipendenti e dell'utenza, effettuando la pulizia e la disinfezione dei vagoni e degli abitacoli dei treni e degli autobus;
 - esporre in modo visibile all'utenza idonea certificazione dell'avvenuto intervento di disinfezione;
 - esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità.
4. la sospensione sino al 08/03/2020 delle manifestazioni organizzate di carattere non ordinario nonché di eventi in luogo pubblico o privato, di carattere culturale e ludico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
5. assicurare idonee misure di prevenzione nei pubblici esercizi, alberghi, bed & breakfast, ristoranti, pizzerie, pub, nonché negli esercizi di media-grande distribuzioni, nelle attività commerciali di sede fissa ed itinerante, nelle attività artigianali, alimentari e non, al fine garantire l'igiene del personale a tutela della collettività, inerente:

LA PERSONA:

- tenere capelli, barba e baffi in ordine;
- parlare distanziati dagli alimenti ed evitare starnuti e colpi di tosse su di essi;
- in caso di ferite sulle mani, disinfettarle e proteggerle con bende monouso cerotti impermeabili, utilizzando guanti monouso per ricoprirle;
- non umettare le dita con la saliva per prendere oggetti leggeri come tovaglioli, ecc.

LA DIVISA:

- indossare un copricapo di colore bianco e adatto a contenere la capigliatura;
- camicia o tute di colore chiaro, se è necessario portare un grembiule lavabile o indossare il camice lo stesso deve coprire le maniche dei vestiti;
- indossare stivali /Calzature lavabili;
- cambiarsi prima e dopo il lavoro.

REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- l'Operatore deve iniziare il lavoro con abbigliamento ineccepibili.
- cambiarsi prima e dopo il lavoro;
- il cambio della divisa deve avvenire regolarmente.

LAVARSI LE MANI:

- all'inizio del lavoro;
- nel passaggio di un'operazione all'altra;
- dopo le pulizie di locali e attrezzature;
- dopo aver maneggiato rifiuti, imballaggi e cose sporche;

- dopo aver toccato il fazzoletto;
- dopo aver tossito e starnutito.

SPOGLIATOI:

- ogni lavoratore deve avere a disposizione due armadi (o un doppio armadietto) in materiale lavabile o disinfettabile, dove posare rispettivamente gli abiti civili o gli abiti da lavoro;
- le divise sporche vanno riposte in contenitori appositi, e non possono essere depositate nell'armadietto.

IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE:

- l'ordine generale dei locali e delle attrezzature è di fondamentale importanza per il mantenimento delle adeguate condizioni di igiene e rappresenta una prima valutazione "a vista" della corretta applicazione delle procedure previste dall'HACCP.

DISPONE

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7bis comma I bis del T.U.E. L. 267/2000 e sull'applicazione della sanzione inerente alla Legge sull'igiene pubblica.

RACCOMANDA

1. a tutti gli abitanti il rispetto delle buone prassi declinate dal Ministero della Salute nel citato decalogo e nell'allegato 4 del DPCM del 01/03/2020;
2. a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano transitato nelle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie di comunicare tale circostanza agli organi competenti, mettendosi anche volontariamente in isolamento domiciliare per giorni 15;
3. ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché di evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei locali frequentati da personale esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione dei locali stessi.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Mottafollone e sul sito web istituzionale.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza nonché tutte le forze dell'ordine.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Prefetto, anche per valutare l'inoltro ai rappresentanti delle comunità religiose insistenti sul territorio;
- Presidente della Regione Calabria;
- Camera di Commercio;
- Associazioni di categoria;


- Aziende di trasporto pubblico locale;
- Polizia Locale del Comune di Mottafollone;
- Stazione Carabinieri di San Sosti;
- Capitaneria di Porto di Cetraro;
- Istituto comprensivo di San Sosti;
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Sosti prof.ssa Franca Anna Damico;
- ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;
- ASP di Cosenza, Responsabile Ufficio Igiene di San Marco Argentano;
- Alle Chiese presenti sul territorio di questo Comune;
- Al Parroco di Mottafollone Monsignore Don. Francesco Cozzitorto;
- Al Comando dei Carabinieri - NAS di Cosenza.

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei

Si allega: Documento relativo ai dieci comportamenti da seguire e l'allegato 4 del DPCM del 01/03/2020.

Mottafollone, li 03/03/2020



IL SINDACO

Dot. Romeo BASILE